

## **Mobilità: firmato il contratto**

**Le domande vanno presentate per tutti entro il 21 marzo 2011**

*Un contratto che, mentre ci sono forti tagli sugli organici, non tutela chi perde posto*

**Il giorno 22 febbraio 2011, tra CGIL, CISL, SNALS, GILDA e l'amministrazione è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo e ATA, per l'anno scolastico 2011/12.**

**La UIL scuola non ha firmato perché, in sede di confronto, non si è trovato il modo di introdurre quattro righe per tutelare in concreto le persone che, a seguito dei tagli degli organici, si troveranno in soprannumero.**

*La UIL ha fatto due proposte di buon senso:*

*a) mantenere tutti titolari nelle scuole salvo spostare solo quegli insegnanti per i quali, a settembre, ci siano posti effettivamente disponibili;*

*b) dare la precedenza a chi si sposta non per sua scelta ma perché non ha più il suo posto di lavoro.*

### ***Domande on-line***

**Nello specifico si ricorda che la procedura per la presentazione delle domande on-line, già in vigore dallo scorso anno per la scuola primaria e nella secondaria di primo grado, sarà adottata anche per la scuola secondaria di II grado.**

**Il modulo di domanda on-line sarà lo stesso dello scorso anno e qualsiasi documento potrà essere allegato alla domanda.**

**La registrazione al sistema "Polis", operazione preliminare alla presentazione della domanda, dovrà essere effettuata solo da chi non è ancora registrato al sistema.**

**Da quest'anno sarà possibile anche gestire i dati anagrafici dei docenti residenti all'estero.**

**Una delle novità più rilevanti, invece, riguarda la possibilità di compilare liberamente gli allegati, nei formati più comuni, ed importarli nella domanda, senza più l'obbligo di compilare gli allegati predisposti dal Miur.**

*Tra le principali novità o chiarimenti ricordiamo che:*

- **è stata garantita la possibilità di presentare domanda di trasferimento anche al personale ATA vincitore di concorso che, a seguito dei processi di mobilità professionale, ha ricevuto la sola nomina giuridica (art.44,c.2).**
- **sempre in riferimento al personale ATA, relativamente alla tabella di valutazione dei titoli, vengono riconosciuti punti 12, per la partecipazione al concorso riservato, al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale ma solo se in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza;**
- **è stato chiarito che il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune (nota 5/bis);**
- **la modifica delle procedure di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/10, rende non più obbligatorio il tentativo di conciliazione (art.12)**
- **è stato stabilito che, nella scuola primaria, qualora lo specialista di lingua inglese perda posto e transiti su posto comune, se nel corso dei movimenti si dovesse ricreare il posto, il docente può produrre domanda per essere riassorbito su lingua inglese;**
- **nella premessa alle note comuni alle tabelle è stato chiarito che va valutato il servizio prestato fino al 31 agosto 2008 nelle scuole paritarie primarie che, congiuntamente alla status di paritarie, abbiano mantenuto lo status di parificate, e il servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.**
- **Il diritto di precedenza al rientro nella scuola di ex titolarità per i perdenti posto passa da 6 a 7 anni;**
- **Per i docenti di scuola secondaria di II grado priorità della mobilità interprovinciale rispetto al riassorbimento purché**

**abbiano indicato nella domanda condizionata le preferenze interprovinciali prima di quelle provinciali (art.24);**

- **Dottorato di ricerca: nella premessa alle note relative alla tabella di valutazione si è chiarito che il periodo trascorso nel Dottorato di ricerca è valutato per intero, ai sensi della lettera A) (Punti-6), se il docente in questione è in servizio nello stesso grado di scuola del periodo del Dottorato, al contrario, se è in servizio in un grado di scuola diverso viene valutato ai sensi della lettera B) (punti-3);**
- **L'art. 7, relativo al sistema delle precedenze comuni è stato sostanzialmente confermato nell'impianto precedente. Limitatamente al c. 1, punto V, - è stato sostituito il termine "residenza" dell'assistito con "domicilio" dell'assistito.**